

No. 19835

**UNITED STATES OF AMERICA
and
ITALY**

**Agreement for the exchanges in the fields of education and
culture. Signed at Rome on 15 December 1975**

Authentic texts: English and Italian.

Registered by the United States of America on 10 June 1981.

**ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
et
ITALIE**

**Accord relatif à des échanges dans le domaine de l'éducation
et de la culture. Signé à Rome le 15 décembre 1975**

Textes authentiques : anglais et italien.

Enregistré par les États-Unis d'Amérique le 10 juin 1981.

[ITALIAN TEXT — TEXTE ITALIEN]

ACCORDO TRA IL GOVERNO DEGLI STATI UNITI D'AMERICA E IL
GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA PER GLI SCAMBI
TRA I DUE PAESI NEL CAMPO DELL'ISTRUZIONE E DELLA
CULTURA

Il Governo degli Stati Uniti d'America e il Governo della Repubblica Italiana, Considerando che, in seguito all'Accordo del 18 dicembre 1948, e successivi emendamenti, sono stati svolti proficui programmi di scambi nel campo dell'istruzione e della cultura tra gli Stati Uniti d'America e l'Italia;

Desiderando continuare con tali validi programmi a contribuire alla comprensione reciproca e ai rapporti amichevoli tra i due paesi;

Desiderando, con l'attuazione di tali programmi, perseguire o approfondire la collaborazione tra i due paesi;

Hanno concordato quanto segue:

Articolo 1. (a) Verrà istituita una commissione che sarà denominata Commissione per gli Scambi nel campo dell'istruzione e della Cultura tra gli Stati Uniti d'America e l'Italia, in appresso chiamata "la Commissione", che entrambi i Governi riconosceranno come ente preposto alla promozione di un ampio scambio di conoscenze ed attività nell'ambito della cultura e dell'istruzione mediante un programma coordinato congiuntamente.

(b) Alla Commissione sarà accordato e godrà di status di ente con personalità giuridica (*corporate status*) conformemente alla legislazione italiana. Negli Stati Uniti essa godrà dello status e del trattamento conforme alla Legge del 1961 sugli scambi reciproci nel campo dell'istruzione e della cultura (*Mutual Educational and Cultural Exchange Act of 1961*), e successivi emendamenti, e come un ente con personalità giuridica (*body incorporated*) in Italia.

Articolo 2. (a) La Commissione sarà composta da dodici membri, di cui sei saranno cittadini degli Stati Uniti d'America, nominati dal Capo della missione diplomatica degli Stati Uniti a Roma, e sei cittadini italiani nominati dal Ministro degli Affari Esteri italiano.

(b) La Commissione eleggerà tra i suoi membri un presidente che godrà degli stessi diritti di voto degli altri membri.

(c) I membri saranno in carica per un anno a cominciare dal 31 dicembre successivo alla loro nomina, e tale carica sarà rinnovabile. I membri svolgeranno le loro funzioni senza compenso; la Commissione potrà autorizzare il pagamento delle spese incorse dai membri che partecipano alle riunioni della Commissione. La Commissione adotterà le regole e nominerà i comitati che riterrà necessari allo svolgimento dei propri compiti.

Articolo 3. Per il raggiungimento dei fini di cui all'articolo 1, utilizzando i fondi assegnati alla Commissione ai sensi dell'articolo 5, la Commissione é autorizzata a:

- (1) Preparare e realizzare programmi di studio e ricerca, insegnamento e altre attività nel campo dell'istruzione svolti da o a favore di persone di nazionalità americana in Italia e svolti da o a favore di cittadini italiani negli Stati Uniti d'America.
- (2) Proporre all'Ente per le Borse di Studio all'Estero (*Board of Foreign Scholarships*) degli Stati Uniti d'America le candidature di studenti, assistenti, ricercatori e docenti di nazionalità italiana che desiderano partecipare ai programmi previsti nello ambito del presente Accordo.
- (3) Approvare le candidature e adottare le misure necessarie per l'ammissione agli Istituti accademici italiani di studenti, assistenti, ricercatori e docenti di nazionalità americana scelti dal predetto Ente per le Borse di Studio all'Estero (*Board of Foreign Scholarships*) per la partecipazione ai programmi previsti nell'ambito del presente Accordo.
- (4) Informare l'Ente per le borse di Studio all'Estero (*Board of Foreign Scholarships*) dei requisiti richiesti dagli istituti italiani di interesse rilevante per i candidati americani.
- (5) Assumere un direttore e il necessario personale amministrativo e impiegatizio, fissarne la retribuzione e le condizioni di impiego, e provvedere al pagamento delle spese amministrative sui fondi di cui all'articolo 5.
- (6) Accettare fondi e proprietà ai sensi dell'articolo 5 ed altri simili fondi che potranno essere concessi da appropriate fonti pubbliche e private per il raggiungimento dei fini della Commissione. Tale funzione di accettare fondi e proprietà non può essere delegata.
- (7) Nominare un Tesoriere responsabile per la riscossione dei fondi, che saranno depositati in conti bancari registrati a nome della Commissione, con l'intesa che la nomina del Tesoriere e la scelta delle banche in cui verranno depositati i fondi della Commissione dovranno essere approvati dal Governo degli Stati Uniti d'America e dal Governo della Repubblica Italiana.
- (8) Autorizzare il Tesoriere ad effettuare i pagamenti necessari per la realizzazione dei programmi.
- (9) Assicurare la verifica periodica dei conti della Commissione con modalità che saranno stabilite da revisori dei conti abilitati all'esercizio professionale (*certified public accountants*) designati del Governo degli Stati Uniti d'America e dal Governo della Repubblica Italiana.
- (10) Fare quant'altro é necessario ed opportuno per realizzare quanto precede, conformemente alle altre disposizioni del presente Accordo e alle leggi in materia delle parti contraenti.

Articolo 4. Tutti gli impegni, gli obblighi e le spese autorizzate dalla Commissione per pagamenti gravanti sui fondi concessi dai due Governi conformemente all'articolo 5 del presente Accordo dovranno essere contenuti entro i limiti dei fondi effettivamente messi a sua disposizione al momento dell'autorizzazione o dovranno conformarsi al bilancio annuale stabilito dalla Commissione, subordinatamente all'approvazione da parte del Segretario di Stato degli Stati Uniti d'America e del Ministro degli Affari Esteri della Repubblica Italiana.

Articolo 5. Consci degli scopi importanti del presente Accordo, i Governi degli Stati Uniti d'America e della Repubblica Italiana concordano quanto segue:

- (1) il livello dei fondi messi a disposizione della Commissione nell'esercizio finan-

ziario 1973, cioè Lire 150.000.000 dall'Italia e \$300.000 dagli Stati Uniti, costituisce una base ragionevole per programmare il livello dei futuri finanziamenti; (2) i contributi dipendono dalla disponibilità annuale dei fondi dei due Governi e possono essere aumentati oltre il livello del 1973 come richiesto dagli sviluppi dei programmi e relative necessità finanziarie; (3) i fondi e la proprietà della Commissione americana per gli Scambi Culturali con l'Italia istituita con l'Accordo del 18 dicembre 1948, e successivi emendamenti, dovranno essere trasferiti alla Commissione per essere utilizzati ai fini degli scambi nel campo dell'istruzione.

Articolo 6. (a) Ad eccezione di quanto previsto dell'articolo 5 del presente Accordo, la Commissione non sarà soggetta alla legislazione interna ed alle leggi locali degli Stati Uniti d'America per quanto esse si riferiscono all'uso e alla spesa di valute e di crediti per valute per gli scopi stabiliti del presente Accordo.

(b) Le parti contraenti si impegnano ad accordare, su base di reciprocità:

- (1) L'esenzione delle tasse e imposte, sia statali che di enti locali, afferenti sia alle liberalità (cessioni e trasferimenti) di fondi liquidi che all'acquisizione a titolo oneroso o gratuito dei terreni e fabbricati destinati alle finalità e usi della Commissione;
- (2) L'esenzione dalle imposte dirette, tasse e contributi di ogni specie, sia statali che di enti locali, concernenti i fondi liquidi acquisiti ai sensi dell'art. 3 paragrafo 6 e articolo 5, nonché sui redditi ad essi afferenti, o gravanti sui terreni e fabbricati di proprietà della Commissione e sui relativi redditi, sempre che detti fondi liquidi e gli immobili risultino destinati agli usi esclusivi della Commissione stessa. Dalla esenzione sono esclusi quei tributi che siano percepiti in remunerazione dei servizi resi;
- (3) Le agevolazioni previste dall'Accordo per l'importazione di oggetti di carattere educativo, scientifico e culturale, adottato a Lake Success, New York, il 22 novembre 1950, per quanto riguarda il materiale didattico e gli altri oggetti di carattere educativo e culturale, destinati alla realizzazione degli scopi della Commissione.

Articolo 7. La Commissione presenterà ai due Governi una relazione annuale sulle sue attività e sull'utilizzazione dei fondi messi a sua disposizione.

Articolo 8. La Commissione avrà la sede a Roma; tuttavia essa o uno dei suoi comitati potrà riunirsi in altri luoghi approvati dalla Commissione stessa e le attività dei suoi membri o impiegati potranno essere svolte in altri luoghi approvati dalla Commissione.

Articolo 9. Il presente Accordo potrà venire emendato con scambio di note diplomatiche tra il Governo degli Stati Uniti d'America e il Governo della Repubblica Italiana.

Articolo 10. (a) Ciascuna delle Parti può porre termine al presente Accordo notificando all'altra Parte, per iscritto, il suo desiderio di porvi termine. La cessazione dell'Accordo avrà effetto trenta giorni dopo la fine del primo anno accademico italiano successivo alla data di tale notifica.

(b) Qualora il presente Accordo abbia termine, tutti i fondi e il patrimonio della Commissione diventeranno di proprietà del Governo degli Stati Uniti d'America e del Governo della Repubblica Italiana, subordinatamente alle condizioni, limitazioni e responsabilità che eventualmente siano state poste su di essi

anteriormente alla cessazione dell'Accordo, e saranno divisi tra di loro in proporzione ai loro rispettivi contributi alla Commissione, versati mentre l'Accordo era in vigore.

Articolo 11. Il presente Accordo entrerà in vigore dal momento in cui il Governo della Repubblica Italiana avrà notificato al Governo degli Stati Uniti d'America che le formalità richieste dall'ordinamento giuridico italiano sono state soddisfatte. Esso allora sostituirà l'Accordo tra il Governo degli Stati Uniti d'America e il Governo italiano firmato a Roma il 18 dicembre 1948, e successivi emendamenti.

IN TESTIMONIANZA DI CHE, i sottoscritti, essendo debitamente autorizzati dai propri rispettivi Governi, hanno firmato il presente Accordo.

FATTO a Roma in due originali, nelle lingue italiana e inglese, ambedue i testi facenti uguale fede, oggi 15 dicembre 1975.

Per il Governo
della Repubblica Italiana:

[Signed — Signé]¹

Per il Governo
degli Stati Uniti d'America:

[Signed — Signé]²

[Signed — Signé]³

¹ Signed by Luigi Granelli — Signé par Luigi Granelli.

² Signed by John A. Volpe — Signé par John A. Volpe.

³ Signed by John Richardson, Jr. — Signé par John Richardson.